

STATUTO APMAR, ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSONE CON MALATTIE REUMATOLOGICHE E RARE

DENOMINAZIONE

Art. 1 – È costituita l'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare – APMAR Organizzazione non lucrativa di utilità sociale considerata tale per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. 460/97, attiva sull'intero territorio nazionale, con sede legale in Lecce alla Via Molise 16.

L'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, successivamente solo APMAR o Associazione, deriva dalla precedente Associazione Interregionale dei Malati Reumatici di Puglia, Calabria e Basilicata, costituita il 15 dicembre 1984, giusto Atto Notarile in Gioia del Colle del Notaio dott. Nicola Guida, avente numero di Repertorio 35276 e numero di Raccolta 8214, e registrato a Gioia del Colle il 2 gennaio 1985, al n. 76 Mod. I, e di cui si conserva tutto il patrimonio culturale e l'anzianità operativa. La denominazione di APMAR dal 19 febbraio 2011 è stata sostituita con "Associazione Persone con Malattie Reumatiche", che a far data dal 30 aprile 2016 diventa "Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare". APMAR è iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia. L'Associazione, attualmente priva di personalità giuridica, può assumere personalità giuridica. APMAR si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 – L'Associazione è costituita senza limiti di durata, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, che operano nel mondo delle patologie reumatologiche croniche e rare e che perseguono i medesimi scopi di APMAR o comunque fini analoghi, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 – APMAR svolge le proprie attività per affermare che la malattia non esaurisce l'esperienza di vita personale e sociale delle persone affette da patologie reumatologiche croniche e rare. Spesso la malattia dà avvio alla possibilità concettuale di dipendenza dagli altri; le potenzialità espresse da diagnosi precoce, accesso in tempi ragionevoli alle cure anche innovative e alla più appropriata terapia riabilitativa, sono le condizioni che danno certezza di mantenere la capacità di formulare decisioni che possono essere riferite alla propria salute o al bene comune. Allontanare la disabilità significa allontanare la perdita della libertà personale per continuare ad essere una risorsa e non un peso per la società. La mission di APMAR è "Migliorare la qualità dell'assistenza per migliorare la qualità della vita".

Art. 4 – APMAR riunisce coloro che, condividendone le finalità, sono interessati ad affrontare tematiche inerenti le malattie reumatologiche croniche e rare, al fine di favorire il progresso della cultura della reumatologia nel pieno rispetto della libertà, della dignità e dell'uguaglianza dei diritti delle persone.

Art. 5 – APMAR svolge la propria attività esclusivamente per fini di solidarietà osservando i dettami della Legge n. 266 del 11 agosto 1991 nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo 04/12/1997, n. 460. APMAR ha struttura democratica ed ha carattere di volontariato ai cui principi si attiene. APMAR si avvale in modo prevalente dell'attività prestata dai propri associati in forma personale, libera e gratuita ed esclude qualsiasi finalità di lucro anche indiretto sia per l'Associazione stessa che per i propri associati.

SETTORI DI ATTIVITÀ

Art. 6 – APMAR opera nei seguenti settori di attività:

- 1) Tutela dei diritti civili;
- 2) Assistenza sociale e socio sanitaria;
- 3) Assistenza sanitaria;
- 4) Formazione;
- 5) Istruzione;
- 6) Promozione della cultura e della ricerca in reumatologia.

FINALITÀ

Art. 7 – APMAR si attiva nell'esclusivo perseguimento delle seguenti finalità di solidarietà sociale dirette a produrre benefici a persone, soci e non soci, svantaggiate in ragione di condizioni fisiche psichiche, economiche, sociali e familiari:

- a. Migliorare la qualità di vita delle persone portatrici di patologie reumatologiche croniche e rare;
- b. Sviluppare la cultura della reumatologia;
- c. Rappresentare le persone affette da patologie reumatologiche croniche e rare, a prescindere dal genere, dalla nazionalità, dall'età e dall'appartenenza;

- d. Tutelare il diritto alla salute e i diritti civili delle persone affette da patologie reumatologiche croniche e rare;
- e. Favorire il miglioramento dei servizi e l'assistenza sanitaria e socio sanitaria in favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare;
- f. Collaborare con Associazioni, Enti, Società, Organizzazioni del mondo *no-profit* e *profit*, ecc. operanti in Italia, in Europa o in altre nazioni;
- g. Promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica per l'individuazione delle cause, la cura e la prevenzione delle malattie reumatologiche croniche e rare.

Art. 8 – Al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, APMAR:

- a. Tutela e rappresenta i diritti civili delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare, sollecitando l'emanazione e la corretta applicazione di una legislazione adeguata, con interventi in ogni sede opportuna, promuovendo inoltre l'istituzione di centri e servizi di assistenza sanitaria e sociale da parte della Pubblica Amministrazione, anche nell'ambito di attività già organizzate e, in genere, promuovendo ogni iniziativa atta a migliorare la qualità di vita delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare ed in particolare la loro piena partecipazione alla vita della comunità.
- b. Esercita il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi in applicazione delle disposizioni di cui al Capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi statutari.
- c. È legittimata a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'Associazione; ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite all'Associazione; a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità associative.
- d. Promuove azioni a sostegno della ricerca scientifica, anche mediante assegnazione di borse di studio.
- e. Promuove e pone in essere progetti finalizzati a sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle affezioni reumatologiche e dell'handicap causato da patologie reumatologiche croniche e rare;
- f. Promuove ricerche e studi in Italia e all'estero.
- g. Promuove incontri per favorire scambi di esperienze finalizzati alla conoscenza e alla condivisione.
- h. Opera per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali e socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti allo stesso accreditati e convenzionati, a favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare, e svolge quelle attività che abbiano carattere complementare, rientranti nelle finalità associative, atte a migliorare nella globalità la condizione di vita delle persone affette da malattie reumatologiche croniche e rare.
- i. Quando non sia o non possa altrimenti essere assicurato un servizio di qualità da parte degli Enti istituzionalmente competenti, svolge, direttamente o tramite terzi, nel rispetto delle priorità associative: azioni di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria in favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare, e delle persone con patologie similari. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera e di quelle indicate alle lettere d) ed e) propone modalità concertate di azione con l'Ente Pubblico, privilegiando intese, accordi, convenzioni, nonché forme di programmazione partecipata.
- j. Promuove e cura attività di formazione, orientamento ed istruzione per le persone con malattie reumatologiche croniche e rare e per i loro familiari; in particolare, promuove e sollecita interventi per l'inserimento e il mantenimento al lavoro delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare.
- k. Promuove e cura attività di formazione, orientamento ed istruzione per gli operatori sanitari e sociali che svolgono un ruolo nell'approccio interdisciplinare ai problemi delle malattie reumatologiche croniche e rare.
- l. Promuove e cura attività di formazione ed istruzione per i propri volontari nonché per i giovani in servizio civile ed i volontari di altre organizzazioni la cui finalità sia il sostegno alle attività di APMAR, del volontariato in generale e dell'associazionismo.
- m. Promuove e cura attività di informazione rivolta alle persone con malattie reumatologiche croniche e rare ed ai loro familiari, agli operatori sanitari e sociali, a chiunque sia interessato alla problematica specifica.
- n. Partecipa a Forum, Consulte, Comitati o Organismi, altrimenti denominati di coordinamento tra Associazioni, o a Cooperative sociali a carattere assistenziale ed altri soggetti del privato sociale. Nel rispetto del D.Lgs. 460/97 può sostenere finanziariamente e/o promuovere lo sviluppo di tali organismi, nei limiti e con le modalità fissate con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo; può partecipare in società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle previste dallo Statuto.
- o. Attiva e mantiene relazioni con la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali, regionali e locali, le Università, i Centri Ospedalieri, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti Pubblici e privati, il contatto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- p. Attiva e mantiene il collegamento con associazioni di altre nazioni e partecipa agli organismi internazionali che perseguono finalità pari o simili a quelle di APMAR.
- q. Promuove e cura attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sanitari, socio-sanitari e sociali che le malattie reumatologiche croniche e rare comportano in modo specifico relativamente a diagnosi precoce, prevenzione secondaria, accesso alle cure e riabilitazione.
- r. Promuove e svolge iniziative ed attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo a favore delle persone con malattie reumatologiche croniche e rare.

- s. Promuove e cura la conoscenza riguardo le attività svolte dalla Associazione.
- t. Cura la raccolta e la destinazione di contributi e risorse per le attività necessarie al perseguimento dei fini statutari.
- u. Fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato.
- v. Propone e sostiene progetti, anche sperimentali, elaborati anche in collaborazione con Enti pubblici e/o privati, e O.d.V. iscritte nei registri regionali per far fronte ad emergenze locali e favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
- w. L'Associazione vieta la possibilità di svolgere attività diverse da quelle indicate nei presenti articoli, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse, e comunque non potrà svolgere attività che non siano proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come previsto dal comma 5 art.10 del D.Lgs. 460/97.

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E RENDICONTO

Art. 9 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili dei quali abbia la proprietà e diritti reali ed in particolare dalle elargizioni, eredità, legati e donazioni disposti a suo favore. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; da eredità, lasciti, legati e donazioni; dai contributi dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e/o private, da Società private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali; da rimborsi derivanti dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nonché da proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; da sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività di qualsiasi tipo e natura promosse o attuate dall'Associazione o da altri in suo favore. L'Associazione può acquistare beni mobili e beni immobili occorrenti allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 10 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla preventiva approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla preventiva approvazione del bilancio preventivo e del bilancio sociale.

Art. 11 – L'Associazione non potrà distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione. Gli utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Art. 12 – APMAR garantisce a tutti i Soci in ordine con il pagamento della quota associativa pari opportunità e piena partecipazione agli Organi sociali. APMAR esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Possono essere Soci le persone fisiche che si propongono di contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci si distinguono in:

- a) **Ordinari**, persone che versano la quota associativa annuale;
- b) **Sostenitori**, hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi del socio ordinario, ma versano una quota annua maggiore rispetto a quella fissata per il socio ordinario.

I soci inadempienti con il versamento della quota dell'anno in corso, non hanno diritto di voto attivo e passivo e, pertanto, non possono partecipare agli Organi sociali.

L'Assemblea dei Soci fissa annualmente l'entità della quota associativa per ciascuna delle categorie di Soci. Coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell'assistenza alle persone con malattia reumatologica cronica o rara, nonché al progresso dell'Associazione, sono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con la dizione "Soci Onorari", i quali non hanno l'obbligo di versare la quota associativa e non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Art. 13 – I nuovi aderenti devono manifestare esplicitamente, mediante la sottoscrizione di apposita domanda, la loro volontà di far parte dell'Associazione. Contestualmente alla domanda di iscrizione, deve essere versata la relativa quota associativa. Le domande di iscrizione pervengono alla Sede Nazionale la quale provvede alla registrazione del nuovo socio nell'apposito Registro Soci. La qualità di Socio si acquisisce, trascorso il termine di trenta giorni dalla data della domanda di iscrizione. L'iscrizione può essere negata dal Consiglio Direttivo solo per gravi e motivate ragioni entro trenta giorni dalla data di richiesta. La qualità di Socio comporta il diritto di voto attivo e passivo nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Il diritto di voto attivo e passivo spetta solo ai Soci maggiorenni. Il socio che non ha versato la propria quota di iscrizione per l'anno solare in corso, non ha diritto di voto.

Art. 14 – I Soci si impegnano al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle norme associative, a non operare in contrasto con gli interessi associativi, a non trarre dalla loro qualifica di Socio alcun beneficio personale. Si impegnano altresì nella diffusione della conoscenza e della condivisione delle questioni relative alle malattie reumatologiche croniche e rare e si adoperano affinché la pari dignità delle persone che ne sono affette sia riconosciuta e rispettata.

Art. 15 – Le attività di volontariato sono prestate dal Socio a titolo spontaneo, personale e gratuito. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti in apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. In favore del Socio che presta attività di volontariato, dovrà essere stipulata una polizza che garantisca una adeguata copertura assicurativa, secondo quanto previsto Legge n. 266 del 11 agosto 1991.

Art. 16 – La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per:

- recesso, secondo quanto disposto dalla Legge;
- espulsione, che viene deliberata nei casi previsti dal Regolamento dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri;
- decesso.

Art. 17 – Il Socio che abbia cessato per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione non può pretendere la restituzione delle quote associative versate, né avere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di Socio non è trasmissibile.

ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Collegio dei Revisori dei Conti
5. il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 19 – L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e ai Soci Onorari.

Art. 20 – L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro e non oltre quattro mesi dalla fine dell'anno sociale e amministrativo. Essa è altresì convocata dal Presidente in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto definiti all'articolo precedente del presente Statuto.

Art. 21 – L'Assemblea dei Soci ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto, mentre in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea dei Soci straordinaria è ritenuta valida se vi partecipano, in prima convocazione, almeno due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione invece qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.

Art. 22 - L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione:

- a. per ogni mandato, di norma ogni tre anni, elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci, ed il Collegio dei Probiviri, sulla base delle candidature presentate nei modi stabiliti dal Regolamento;
- b. delibera le modifiche allo Statuto e/o Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;
- c. delibera sulla relazione di attività predisposta dal Consiglio Direttivo relativa all'esercizio associativo precedente;
- d. delibera sul rendiconto di esercizio e sul bilancio preventivo, predisposti Consiglio Direttivo;
- e. su proposta del Consiglio Direttivo, nomina i Soci Onorari;
- f. delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante l'espulsione o la cessazione dalla carica di un Consigliere o altro Socio ricoprente carica sociale;
- g. stabilisce la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- h. ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo, su questioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento;
- i. delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o ad essa demandato per Legge o per Statuto;



- j. delibera modifiche e/o integrazioni dei criteri per l'ammissione di nuovi Soci;
- k. approva i verbali delle proprie sedute;
- l. delibera e ratifica l'operato del Consiglio Direttivo che in caso di urgenza e/o di pericolo, ha dovuto prendere decisioni spettanti all'Assemblea dei Soci, circa i requisiti di urgenza e/o di pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo si compone di massimo 8 elementi, preventivamente candidatisi secondo le modalità definite nel Regolamento, e dura in carica tre anni. Non può essere di numero dispari e deve garantire la massima rappresentatività nazionale. È eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e di governo, vigila sull'andamento della Associazione assicurando il rispetto della Legge, dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, garantendo che si operi in modo organico e coeso per la realizzazione delle finalità associative. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. nomina tra i Consiglieri, un Vicepresidente;
- b. formula ogni anno il programma generale di attività annuale dell'Associazione, e ogni tre anni il programma di attività triennale dell'Associazione;
- c. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- d. approva il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio da sottoporre unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e. nomina il Tesoriere e ne fissa le funzioni e le deleghe. L'incarico di Tesoriere può essere anche ricoperto da un Socio non Consigliere;
- f. per gravi motivi sospende il Socio dalla carica sociale rivestita o delibera la non ammissione o la decadenza dalla stessa secondo quanto previsto nel Regolamento associativo;
- g. nel caso di ricorrenza di gravi motivi di cui al Regolamento associativo delibera l'espulsione dalla Associazione di aderenti;
- h. elabora le proposte di modifica allo Statuto e/o al Regolamento;
- i. emana norme esplicative, interpretative e attuative di Statuto e Regolamento ed atti, non in contrasto con lo Statuto, aventi portata generale;
- j. nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- k. ratifica le deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente in materie di competenza del Consiglio Direttivo;
- l. delibera su impegni di spesa di importi particolarmente importanti meglio stabiliti nel Regolamento;
- m. delibera le eventuali costituzioni di Commissioni o Gruppi per Patologie fissandone le funzioni, le competenze, le responsabilità e i compiti;
- n. delibera su tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci. In caso di urgenza e/o di pericolo, il Consiglio Direttivo può prendere delle decisioni spettanti all'Assemblea dei Soci, il tal caso è necessario il parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti che accerti che ricorrono i requisiti di urgenza e/o di pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa.

PRESIDENTE

Art. 24 – Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci dura in carica tre anni. Il Presidente ha i seguenti compiti, poteri e responsabilità:

- a. è titolare della legale rappresentanza dell'Associazione e della firma sociale;
- b. convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, vigila affinché siano osservate le norme statutarie e regolamentari;
- c. sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi Statutari;
- d. in caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, e convocando con urgenza il Consiglio Direttivo;
- e. in qualità di Datore di lavoro, assume e licenzia personale dipendente rispettando le relative norme contrattuali, fissa mansioni e compensi. Ha facoltà di comminare ai dipendenti provvedimenti sanzionatori per motivi disciplinari senza che gli stessi possano ricorrere al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci. Relativamente al D.Lgs 81/2008 si attiene agli obblighi previsti in ordine alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. In relazione al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si attiene a quanto in esso stabilito circa i diritti del singolo Socio relativamente al trattamento, la raccolta, l'elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la comunicazione o la diffusione dei dati personali;
- f. delibera spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione periodicamente previsto dal Consiglio Direttivo;
- g. autorizza, sentito il Consiglio Direttivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti postali e bancari;
- h. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

i. delibera su tutte le questioni che per Legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo;

j. adisce, se del caso, l'Autorità Giudiziaria.

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento e per funzioni specifiche, è sostituito dal Vicepresidente in tutti i suoi poteri. Il Presidente può ricoprire tale carica per un massimo di due mandati consecutivi. Nel mandato successivo a quello in cui ha ricoperto la carica di Presidente Nazionale, egli può rivestire la qualifica di "Past President" con funzioni di affiancamento del nuovo Presidente onde garantire continuità di gestione. In tale veste ha facoltà di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ricevendo a tale scopo gli avvisi di convocazione delle riunioni di Consiglio Direttivo ed i relativi verbali.

VICEPRESIDENTE

Art. 25 – APMAR prevede la nomina di un vicepresidente, in occasione della prima riunione successiva all'Assemblea dei Soci elettiva, fra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce in ogni incarico e funzione il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento a qualsiasi titolo. La carica di Vicepresidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo di verifica contabile costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria all'interno dell'Associazione. I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti devono essere scelti tra gli aderenti all'Associazione possibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, in assenza possono essere nominati dall'Assemblea anche tra i non aderenti, il loro operato è gratuito.

Art. 27 – Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a. elegge al suo interno un Presidente;

b. verifica le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;

c. esamina ed esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto di esercizio;

d. ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Consiglio Direttivo Nazionale, di cui riceve le convocazioni ed i relativi verbali;

e. nei casi di necessità e/o di urgenza e/o di pericolo di cui all'art.33 del presente statuto, fornisce il proprio parere vincolante ed accertare che ricorrano i presupposti di necessità, urgenza, pericolo, nonché la legittimità dell'operazione ed il merito della stessa;

f. mantiene aggiornati e custodisce i propri registri.



COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 – Il Collegio dei Probiviri è Organo di garanzia di giurisdizione interna, esso è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci. I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 29 – Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

a. esprime parere non vincolante, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;

b. esprime parere su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Consiglio Direttivo;

c. il parere del Collegio dei Probiviri, è pronunciato per iscritto e sinteticamente motivato, dovrà essere reso noto entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta ed in ogni caso andrà comunicato al Consiglio Direttivo.

Art. 30 – APMAR prevede la composizione di un Comitato Scientifico composto da medici, ricercatori e operatori professionali, consulenti dell'Associazione in tema di ricerca ed informazione scientifica, nonché di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. I componenti sono individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Assolve i compiti ad esso affidati dal Consiglio Direttivo attraverso il Presidente. Le funzioni e l'attività del Comitato Scientifico possono essere disciplinate da un regolamento.

Art. 31 – Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Lecce, ovvero quello della città ove risiede la sede operativa nazionale.

Il presente Statuto redatto in forma di scrittura privata da registrare presso l'Agenzia delle Entrate è composto da 31 articoli redatti su sette pagine (esente da bollo ex art. 8 Legge 266/1991).

Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci in seconda convocazione il 16 dicembre 2017.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERSONE CON MALATTIE REUMATOLOGICHE E RARE
APMAR ONLUS – ENTE DI VOLONTARIATO
REGOLAMENTO 2017**

Art. 1 – APMAR ONLUS opera attraverso la Sede Nazionale (Consiglio Direttivo - Presidente) e l'Articolazione Territoriale (Sedi Operative, Gruppi per Patologia e Referenti). Essi svolgono attività di volontariato, per il conseguimento delle finalità statutarie e per l'espletamento delle attività associative, nell'attuazione e rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 2 – L'Associazione si articola in Sede Nazionale e Sedi Territoriali. La Sede Nazionale di APMAR gestisce il patrimonio dell'Associazione e si occupa del coordinamento e della programmazione delle attività. Si occupa dei canali di informazione, della consulenza e del supporto dei Soci. La Sede Nazionale inoltre coordina le Sedi Territoriali per la gestione dell'organizzazione, l'amministrazione e la contabilità.

Art. 3 – Il logo di APMAR Onlus (come rappresentato dalla grafica in allegato) identifica l'Associazione. Previa autorizzazione della Sede Nazionale è comunque consentito l'utilizzo di una sotto-indicazione aggiuntiva al logo stesso (es. la denominazione della regione, della Sede Operativa territoriale, il gruppo per Patologia, ecc.)

SOCI

Art. 4 – La quota associativa si riferisce all'anno solare in corso (corrispondente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre). Non possono essere presi in considerazione versamenti di quote associative con valore retroattivo, fatta salva la possibilità di pagamento della quota dell'anno precedente entro e non oltre il giorno stabilito per lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, deliberativa dei Bilanci. Non sono consentite iscrizioni con modalità al di fuori di quelle previste dallo Statuto.

Art. 5 – I nuovi Soci acquisiscono tale qualifica, all'atto dell'iscrizione nell'apposito Registro dei Soci, gestito dalla Sede Nazionale, trascorso il termine di trenta giorni dalla data della domanda di iscrizione. Tale Registro rappresenta anche l'unico riferimento ufficiale per l'identificazione dei Soci in conformità con la legislazione vigente. L'Articolazione Territoriale trasmette immediatamente e contestualmente alla Sede Nazionale le istanze pervenute di iscrizione unitamente alle relative quote di iscrizione.

Art. 6 – L'espulsione del Socio è deliberata dalla Sede Nazionale per gravi motivi ed ha carattere definitivo. Può riscontrarsi ipotesi di ricorrenza di gravi motivi nei seguenti casi, indicati a mero titolo esemplificativo:

- a. condanna penale passata in giudicato per delitti non colposi;
- b. l'aver subito sanzioni interdittive di tipo amministrativo rilevanti ai fini associativi, secondo la valutazione vincolante del Collegio dei Probiviri;
- c. l'aver operato in contrasto con i fini statutarî e gli interessi associativi, qualora dall'operato stesso possa derivare grave pregiudizio di immagine o patrimoniale o di qualsivoglia altra natura all'APMAR;
- d. non condivisione dei fini statutarî, denigrazione dell'Associazione e dei suoi programmi;
- e. diffusione di informazioni riservate riguardanti altri associati o le attività associative. Per i casi di cui alle lettere b) c) d) ed e) è necessario il preventivo parere del Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e su eventuale indicazione delle Sedi Territoriali. In tal caso le Sedi Territoriali che desiderano sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo il nominativo di eventuali Soci Ordinari, da proporre all'Assemblea dei Soci, devono far pervenire relazione dettagliata delle motivazioni, entro il 31 dicembre. La qualifica di Socio Onorario indica disponibilità e condivisione delle finalità e dello spirito dell'Associazione; tale qualifica può essere attribuita solo a persone fisiche, non a cariche politiche, amministrative, economiche o ad enti, istituzioni, aziende, ecc. Possono diventare Soci Onorari coloro che abbiano effettivamente contribuito alla crescita di APMAR; il loro impegno non deve essere occasionale. I *Soci Onorari* non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e non possono ricoprire cariche elettive.

CARICHE

Art. 8 – Il Socio può assumere *cariche sociali* cioè, tutte le funzioni attribuite al Socio a seguito di elezioni che comportino poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, o che comunque possano incidere sull'organizzazione interna o la gestione delle risorse dell'Associazione, restando pertanto esclusi gli incarichi operativi che si concretizzano per nomina. Possono rivestire *cariche* i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e che posseggano i requisiti previsti dal regolamento per l'accesso

alle singole cariche. È possibile accedere alle *cariche* sociali esclusivamente previa candidatura presentata nelle modalità previste dal presente Regolamento (art.10).

Art. 9 – L'esercizio della *carica* avviene a titolo strettamente personale. Non è prevista la rappresentanza o delega a persone diverse dai componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente, nello svolgimento delle cariche sociali.

Art. 10 – L'aspirante alla carica deve inviare la sua candidatura, al Consiglio Direttivo, tramite posta, fax, via internet (ad es. tramite email), entro e non oltre 15 giorni dalla data fissata per l'Assemblea dei Soci elettiva. Alla richiesta di candidatura dovrà essere allegato un curriculum vitae sintetico e finalizzato allo scopo della candidatura, e le indicazioni riassuntive di programmi ed ambiti di attività in cui si propone di operare. Il Consiglio Direttivo pubblicherà sul sito di APMAR <https://www.apmar.it> le candidature pervenute per tempo, entro 10 giorni dalla data fissata per l'Assemblea elettiva, in modo che tutti i Soci possano prenderne visione. Le schede che si utilizzeranno per permettere di segnare le preferenze dei candidati, saranno redatte trascrivendo i cognomi dei candidati in ordine alfabetico. Si dovrà porre in essere ogni attenzione finalizzata alla tutela della segretezza del voto. Il numero di preferenze esprimibili da parte dei votanti è pari ad un massimo di 2/3 del totale dei componenti dell'organo (prevedendo arrotondamenti ragionevoli). Non saranno considerate le schede riportanti nominativi diversi da quelli candidati secondo il presente articolo.

RESPONSABILITÀ

Art. 11 – All'atto dell'accettazione della carica i membri eletti consiglieri devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art.2382 del Codice Civile. I membri eletti quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nonché i membri eletti nel Collegio dei Probiviri hanno l'obbligo di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui agli articoli n.2382 e n.2399 del Codice Civile.

Art. 12 – Nel caso in cui gli Organi Sociali direttivi, o i singoli componenti, per dolo o per colpa, non ottemperino alle disposizioni di Legge, dello Statuto e del Regolamento, sono soggetti a sanzioni sia civili che penali (art.28 del D.L.gs. 4.12.1997 n.460, art.38 Codice Civile, sentenza del Tribunale di Milano Sez. VIII del 17.11.1997). Ogni soggetto che ricopre carica sociale risponde verso APMAR ONLUS secondo le norme del mandato, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con particolare riferimento alla corretta conduzione economico-amministrativa ed alla conservazione del patrimonio, fatta salva ogni eventuale ulteriore responsabilità prevista dalle Leggi e dalla normativa vigente.

Art. 13 – Fatti salvi i poteri di revoca dalla carica conferiti al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci, la decadenza da qualsiasi carica associativa può avvenire:

a. per dimissioni;

b. per revoca motivata da parte dell'organismo che ha conferito il mandato.

Nel caso di dimissioni, che hanno efficacia nel momento in cui giungono a conoscenza del Consiglio Direttivo, la decadenza viene emessa, ai fini della certezza di composizione dell'organo e della tempestività dell'eventuale subentro, entro la prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

c. per decesso.

Art. 14 – I Soci che ricoprono cariche sociali al pari degli altri Soci volontari non possono percepire retribuzione o compenso dall'Associazione o da Ente Pubblico o da privati, per svolgere attività all'interno dell'Associazione, in quanto le cariche associative sono gratuite. È previsto per tali Soci il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute in relazione all'attività prestata, nei limiti ed alle condizioni fissati dagli articoli 48, 49 e 50 del presente Regolamento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente nei tempi legali mediante comunicazione scritta, trasmessa anche per mezzo di fax o email, presso i recapiti comunicati dagli stessi componenti all'atto della accettazione o successivamente.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza dei Consiglieri nei casi previsti e prende atto della eventuale sostituzione degli stessi, decaduti per qualunque ragione, attraverso una nuova elezione da tenersi nella prima Assemblea dei Soci utile, seguendo la procedura di candidatura prevista dall'art.10, al fine di garantire sempre il numero pari dei componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la metà più uno dei Consiglieri originariamente eletti dall'Assemblea venissero a mancare per qualunque ragione, decade l'intero Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata una nuova Assemblea dei Soci elettiva.

Art. 17 – È facoltà del Consiglio Direttivo invitare eventuali soggetti rappresentanti Organi di governo e/o di Istituzioni competenti per la discussione di specifici punti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, nominare esperti o tecnici che in rappresentanza degli Enti stessi cooperino con l'Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 18 - Il Consigliere, oltre ai compiti collegiali previsti:

- a. presiede e partecipa ad eventuali commissioni/comitati a lui affidati, provvede alle loro convocazioni e alla redazione dei relativi verbali, riferendo al Consiglio Direttivo e al Presidente;
- b. pone in essere i compiti specifici conferitigli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- c. mantiene il collegamento con le Sedi operative a lui eventualmente affidate, sostenendole nella loro attività, verificando l'attuazione del programma di attività associativo e delle disposizioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE SEDI OPERATIVE

Art. 19 – Le Sedi operative hanno come zona di competenza operativa il territorio di uno o più Comuni definito al momento della costituzione.

Art. 20 – Fatte salve le limitazioni di legge, le Sedi operative, sotto l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, provvedono alla gestione associativa sul territorio.

Art. 21 – Le Sedi operative, nel perseguire i fini associativi, e nell'ambito dei settori di attività previsti dall'art.6, delle finalità richiamate dall'art.7 e dalle attività previste all'articolo 8 dello Statuto provvedono a:

- a. favorire i contatti tra le persone con malattie reumatiche e rare, i loro familiari, i Soci e quanti si interessano alle problematiche connesse alla diagnosi, alla cura delle patologie reumatiche;
- b. promuovere ogni attività utile per il miglioramento delle condizioni delle persone con malattie reumatiche relativamente ai profili sanitario, sociale e culturale;
- c. dare pratica attuazione alla realizzazione del programma generale di APMAR ONLUS;
- d. svolgere opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- e. promuovere la collaborazione tra le Associazioni di disabili attive a livello territoriale di competenza;
- f. promuovere attività di formazione e informazione;
- g. partecipare a Forum, Comitati, Consulte Comunali, Provinciali, ASL, Organismi altrimenti denominati di coordinamento tra associazioni;
- h. partecipare alle attività dei Centri di Servizi per il Volontariato di riferimento;
- i. rappresentare nelle sedi pertinenti i diritti delle persone affette da patologie reumatiche e rare;
- j. partecipare e sostenere progetti;
- k. raccogliere contributi e risorse per le necessità determinate dalle attività poste in essere per il perseguimento dei fini statutarie;
- l. partecipare a ciascuno degli eventi di rilievo nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, anche attraverso la collaborazione e cooperazione con altre Sedi operative APMAR;
- m. dare pratica attuazione al servizio di apertura della sede associativa all'utenza ed alle persone interessate alla problematica delle malattie reumatiche e rare almeno in un giorno la settimana in orari definiti;
- n. rispettare gli adempimenti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti, e dalle direttive vincolanti emanate dalla Sede Nazionale, con particolare riguardo al tempestivo invio delle richieste di iscrizione associative e relative quote di iscrizione.

Art. 22 – Per la costituzione di una nuova Sede operativa, ove siano iscritti almeno cinque Soci, o comunque quando se ne ravvisino le condizioni, il Presidente nomina un *Incaricato*.

Art. 23 – L'*Incaricato* ha il compito di creare le condizioni finalizzate alla costituzione di una nuova Sede operativa, provvede altresì ad organizzare la prima Assemblea territoriale elettiva dei Soci, entro un anno dalla sua nomina. Il riferimento dell'*Incaricato* è il Presidente, il quale vigila sul suo operato.

Art. 24 – L'Assemblea dei Soci territoriale costituente ed elettiva, dovrà tenersi alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo APMAR. Il verbale dell'Assemblea per la costituzione della Sede operativa, dovrà essere inoltrato alla Sede Nazionale, affinché riconosca con atto ufficiale la nuova Sede, salvo per le sedi già in essere alla data di approvazione del regolamento.

Art. 25 – Su proposta della Sede Nazionale, L'Assemblea territoriale dei Soci costituente ed elettiva dovrà eleggere, a maggioranza semplice (50% + 1 dei soci presenti che siano in regola con il pagamento della

quota associativa), il Responsabile della Sede operativa, il quale indicherà i suoi soggetti per la carica di Segretario Amministrativo e Segretario Organizzativo, che dovranno essere eletti a maggioranza semplice (dall'Assemblea dei Soci territoriale della Sede operativa appena costituita).

Art. 26 – Le tre cariche compongono la Giunta esecutiva della *Sede operativa*, durano in carica tre anni ovvero, in caso di decadenza, per la minore durata del mandato.

Art. 27 – Nel caso in cui una Giunta Esecutiva non ottemperi a quanto previsto dalle norme statutarie, dal presente Regolamento e dalle deliberazioni della Sede Nazionale, il Presidente revoca in modo motivato il mandato e le deleghe eventualmente conferite alla Sede Territoriale. In tali casi, per gravi motivi, la Sede Nazionale può deliberare altresì la decadenza dalle singole cariche ricoperte e in presenza di gravi circostanze, sentito il Collegio dei Probiviri, nomina un Commissario che:

- a. subentra nelle funzioni della Giunta esecutiva territoriale;
- b. provvede a convocare entro sei mesi gli aventi diritto per nuove elezioni, salvo proroga motivata conferita dalla Sede Nazionale stesso in assenza delle condizioni di indizione delle elezioni;
- c. può avvalersi, per espletare il suo mandato, di persone residenti in zona.

Nel caso di commissariamento di una Sede, decadono dalla carica tutti i componenti della Giunta Esecutiva territoriale

SEDI OPERATIVE: Giunta Esecutiva

Art. 28 – Come riportato nell'art. 21 del presente Regolamento, la Giunta Esecutiva è costituita da 3 membri, i quali dopo l'elezione nella fase costituente della Sede operativa, ordinariamente sono eletti su un'unica lista dall'Assemblea territoriale dei Soci. Sono considerati eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di preferenze tra due o più candidati, verrà eletto chi ha già ricoperto la medesima carica, in subordine il più anziano di iscrizione e continuità all'Associazione, e in caso di parità il più anziano di età.

Ciascun Socio può ricoprire non più di una carica all'interno della Giunta Esecutiva. Le cariche all'interno della Giunta Esecutiva non sono retribuite. I componenti della Giunta Esecutiva possono essere rieletti se non decaduti.

Art. 29 – Compito della Giunta è dare seguito alle azioni e alle attività riportate nell'art. 25 del presente Regolamento, relazionando sulla attività svolta dettagliandone modi e tempi dallo stesso previsti. La Giunta Esecutiva si riunisce

ordinariamente almeno ogni tre mesi.

I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva vanno redatti su apposito registro vidimato dalla Sede Nazionale, vanno inviati in copia entro trenta giorni alla Sede Nazionale. La Giunta Esecutiva non ha autonomia economica, ogni spesa che supera 150,00 euro deve essere autorizzata dal Presidente.

Art. 30 – È facoltà del Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, e previa acquisizione dei necessari elementi

non ultimo il parere vincolante del Collegio dei Probiviri:


- dichiarare decaduto il Responsabile territoriale e/o la Giunta Esecutiva,
- disporre il commissariamento della Sede operativa,
- conferire l'incarico di Commissario ad uno dei Consiglieri il quale dovrà occuparsi della ordinaria amministrazione e di preparare una nuova elezione del Responsabile, del Segretario Organizzativo e del Segretario Amministrativo.

SEDI OPERATIVE: Responsabile della sede operativa

Art. 31 – Il Responsabile della Sede operativa viene eletto al proprio interno dall'Assemblea dei Soci residenti nell'area di competenza della sede operativa stessa tra i Soci, fatti salvi i casi di Sedi di nuova costituzione o commissariate. Il Responsabile territoriale sovrintende e coordina le attività della Sede operativa ed ha potere di rappresentanza e la firma sociale entro i limiti stabiliti dallo Statuto.

Art. 32 – Il Responsabile Territoriale provvede a:

- a. convocare e presiedere l'Assemblea territoriale dei Soci;
- b. vigilare affinché siano osservate le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni della Sede Nazionale;
- c. assicurare e sovrintendere l'attuazione delle indicazioni dell'Assemblea territoriale dei Soci per quanto concerne l'attività territoriale e la gestione delle norme interne alla sede territoriale conformemente allo Statuto ed ai Regolamenti;



d. proporre all'attenzione del Presidente la decadenza del Segretario Organizzativo e/o del Segretario Amministrativo relazionando e giustificando la richiesta.

e. Inoltre, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Sede operativa, ed è responsabile verso la Sede Nazionale; non ha facoltà di assumere in proprio decisioni che spettano alla Sede

Nazionale, solo in caso di urgenza può adottare decisioni autorizzate dal Presidente che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione; quando delegato dal Presidente provvede, alla gestione corrente dei mezzi finanziari, del patrimonio in dotazione alla Sede Territoriale ed eventualmente del personale, e a tal fine ha la rappresentanza dell'Associazione nel corrispondente ambito territoriale.

Gruppi Operativi per Patologie

Art. 33 – La Sede Nazionale può avvalersi per le sue attività di Gruppi Operativi per Patologie. I Gruppi Operativi per Patologie possono avere ambiti specifici di attività; la competenza dei Gruppi Operativi è fissata dalla Sede Nazionale, in base a considerazioni geografiche, temporali e di finalità. Il Gruppo Operativo fa riferimento al Presidente a cui dovrà sempre rendere conto. La Sede Nazionale nomina il responsabile di ogni Gruppo

Operativo. È facoltà della Sede Nazionale revocare o modificare il mandato al Gruppo Operativo e/o sostituirne il responsabile. Il mandato al Gruppo Operativo ha durata massima di tre anni, è rinnovabile e decade automaticamente ogni qualvolta cambia la Sede Nazionale, o il responsabile del Gruppo Operativo.

L'attività di comunicazione del Gruppo Operativo, deve essere in linea con l'attività di comunicazione della Sede Nazionale ed adottarne il medesimo stile; pertanto, le operazioni di comunicazione devono essere coordinate ed approvate dalla Sede Centrale.

Art. 34 – Non è consentito al Gruppo Operativo per Patologia di aprire un proprio conto corrente postale o bancario. Il Responsabile del Gruppo Operativo può tuttavia essere autorizzato ad operare, sostenendo spese preventivamente e formalmente autorizzate dal Presidente.

Art. 35 – È facoltà del Consiglio Direttivo redigere apposito manuale operativo per il funzionamento dei Gruppi Operativi per Patologie.

Referente

Art. 36 – La Sede Nazionale può avvalersi per le sue attività di uno o più referenti, che ha le seguenti competenze:

- rappresentanza dell'Associazione nel corrispondente ambito territoriale;
- responsabilità verso la Sede Nazionale;
- assicurare e sovrintendere all'attuazione delle indicazioni della Sede Nazionale per quanto concerne l'attività territoriale.

Il Referente non ha facoltà di assumere in proprio decisioni che spettano alla Sede Nazionale, solo in caso di urgenza può adottare decisioni autorizzate per le vie brevi dal Presidente che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione. Il Referente può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Su nomina del Presidente il Referente può trasformarsi in Incaricato. Non è consentito al Referente aprire un proprio conto corrente postale o bancario. Il Referente può essere autorizzato ad operare, sostenendo spese preventivamente e formalmente autorizzate dal Presidente.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 37 – La gestione fiscale dell'Associazione spetta esclusivamente alla Sede Nazionale, che provvederà alle adempimenti di legge. La Sede Nazionale rilascia ricevute valide ai fini della detraibilità fiscale, ed ogni altra dichiarazione o documento che abbia rilevanza fiscale. La gestione contabile, amministrativa dell'Articolazione Territoriale viene redatta su appositi registri, vidimati dalla Sede Nazionale. È inoltre ammesso, secondo le indicazioni formulate in materia dal Consiglio Direttivo, l'utilizzo di quegli ulteriori strumenti di tipo informatico previsti dalla normativa vigente. Le norme per una corretta impostazione e tenuta delle operazioni contabili sono contenute in un apposito manuale operativo, redatto dal Tesoriere e autorizzato dal Consiglio Direttivo. Per consentire una corretta e puntuale compilazione dei registri contabili della Sede Nazionale, tutti soggetti dell'Articolazione Territoriale devono inviare la documentazione idonea nei tempi previsti. Essi sono inoltre tenuti al rispetto delle tempistiche indicate nel suddetto manuale per gli ulteriori adempimenti di natura amministrativa a loro carico in forza di Legge, Statuto, Regolamento, e direttive vincolanti del Consiglio Direttivo.

Art. 38 – Sono di competenza della Sede Nazionale:

- a. i contributi pervenuti a vario titolo direttamente alla Sede Nazionale anche se provenienti dai territori in cui

esiste la sede dell'Articolazione Territoriale;

b. i contributi ottenuti con operazioni speciali organizzate dalla Sede Nazionale e che interessano più Territori.

c. ogni tipo di contributo raccolto dalle Sedi operative nell'ambito della propria attività ed in seguito ad iniziative

dalle stesse organizzate;

d. I contributi associativi (quote) comunque affluiti.

e. Per le operazioni di raccolta fondi organizzate dalla Sede Nazionale e che comportano il contributo operativo

di sedi Territoriali, il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta la destinazione e la ripartizione dei fondi raccolti.

Art. 39 – I contributi per eventuali specifiche finalità vengono convogliati in appositi fondi dedicati, siano stati essi reperiti sia dall'Articolazione Territoriali che dalla Sede Nazionale.

Art. 40 – L'Articolazione Territoriale non può destinare autonomamente, in qualsiasi forma, contributi o donazioni, anche se raccolti o ricevuti per altro titolo, a Enti o Istituzioni, private o pubbliche, nonché ad operatori sociali e/o sanitari a qualsivoglia titolo, inclusa l'assegnazione di attrezzature. L'Articolazione Territoriale può destinare, previa autorizzazione della Sede Nazionale nell'ambito delle politiche di formazione previste nel programma di attività associativo, contributi o donazioni che non siano stati ricevuti ad altro titolo, per specifici interventi di formazione a favore di operatori sociali e/o sanitari, in ogni caso nel rispetto delle linee guida in materia di formazione stabilite dalla Sede Nazionale.

Art. 41 – I soggetti componenti l'Articolazione Territoriale possono disporre di mezzi finanziari da loro gestiti conformemente al Regolamento, alle deliberazioni dalla Sede Nazionale, ai programmi di attività ed ai bilanci preventivi. Spetta alla Sede Nazionale verificare che i movimenti economici siano finalizzati e proporzionati per il raggiungimento degli scopi associativi e che vengano redatti aggiornati piani di impiego delle risorse disponibili evitandone l'immobilizzazione immotivata.

Art. 42 – Il Socio non ha facoltà di promuovere iniziative di raccolta fondi per le Malattie Reumatiche o rare, senza che tale iniziativa sia fatta propria dalla Sede Nazionale.

Art. 43 – L'Associazione nella sua qualità è abilitata a ricevere donazioni, eredità, lasciti e legati. La Sede Nazionale può destinare donazioni, eredità, legati, in tutto o in parte, alle attività svolte dall'Articolazione Territoriale per il perseguimento delle finalità associative, anche sulla base di specifici progetti formulati dalla Articolazione Territoriale medesima e comunque nel rispetto di eventuali vincoli modali.

Art. 44 – L'instaurazione ed il rinnovo di rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato che prevedono lo svolgimento del rapporto presso le Sedi operative sono di competenza del Presidente e devono essere preventivamente autorizzati dallo stesso il quale provvede ad individuare le condizioni contrattuali e la categoria di inquadramento e a valutare la possibilità di affrontarne l'onere economico. Per la gestione del personale si fa riferimento alle norme a tal proposito emanate dalla Sede Nazionale.

Art. 45 – La Sede Nazionale e l'Articolazione Territoriale dell'Associazione possono avvalersi della collaborazione di personale retribuito o assegnato da Enti Pubblici (giovani in servizio civile, obiettori di coscienza, insegnanti comandati, tirocinanti, etc.). L'utilizzo di tali collaboratori deve avvenire nel rispetto delle norme che ne regolano l'impiego, anche con riferimento all'eventuale sistema di accreditamento previsto dalla specifica normativa, e comunque nel rispetto delle regole di convenzionamento e degli accordi previsti fra l'Associazione e l'Ente di competenza. La Sede Nazionale provvede ad emanare le norme di gestione di suddetto personale in conformità con gli accreditamenti effettuati e le convenzioni ed accordi stipulati. Per quanto concerne la possibilità di accedere a cariche associative, il personale di cui al presente articolo è equiparato al personale dipendente; è pertanto precluso allo stesso l'accesso ad ogni e qualsiasi carica associativa in costanza del rapporto.

Art. 46 – Al Presidente ed al Tesoriere è affidata la responsabilità della tenuta e della conservazione dei registri contabili e dei registri sociali dove previsto. Il Presidente e il Tesoriere rispondono al Consiglio Direttivo, della corretta conduzione economico-amministrativa della Articolazione Territoriale e della conservazione del patrimonio ad essa affidato.

Art. 47 – È facoltà dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti accedere in ogni momento, alla documentazione contabile di tutta l'Associazione, Sede Nazionale ed Articolazione Territoriale. Ogni documentazione amministrativa e contabile deve essere messa a disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta.



Art. 48 – La realizzazione delle attività istituzionali di APMAR ONLUS da parte dei Soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente può comportare da parte degli stessi il sostenimento di talune spese; l'Associazione prevede la possibilità, definendone i criteri che di seguito si riportano, del rimborso di tali spese effettivamente sostenute entro limiti preventivamente stabiliti. Le spese devono essere autorizzate dal Presidente, autorizzazione che serve per garantire la compatibilità con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con il perseguimento degli scopi istituzionali. Ogni rimborso richiesto dovrà essere adeguatamente documentato secondo quanto previsto dai regolamenti fiscali (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, ecc). Le spese sopportate dai volontari per attività che si svolgono fuori dal territorio nazionale sono riconosciute e devono essere accompagnate se necessario da nota esplicativa di traduzione in italiano delle voci di spesa. Le spese per gli accompagnatori sono riconosciute al Socio volontario portatore di handicap che ha assunto una carica statutaria ed ha ricevuto mandato di rappresentanza.

Art. 49 – Tabella rimborsi per spese effettivamente sostenute dai volontari APMAR per attività svolte per conto dell'Associazione:

Spese ammesse al rimborso	Limitazioni	Specifiche
Costo biglietto ferroviario	Max 2 ^a classe	Sono rimborsabili spese per supplementi, cuccette, previa autorizzazione.
Costo biglietto aereo	Previa autorizzazione del Presidente	
Costo biglietti altri mezzi pubblici (tram, pullman, navetta, ecc.)	Nessuna limitazione	
Costo corse taxi	Previa autorizzazione dal Presidente	
Costo ticket parcheggio	Nessuna limitazione	
Spese di vitto	Max rimborsabili 40 euro giornalieri	Esclusi gli extra (superalcolici, gomme da masticare ecc)
Spese di alloggio (incluso tassa soggiorno)	Hotel max tre stelle	Oltre i 100 Km di distanza dal proprio domicilio, salvo diversa autorizzazione dal Presidente
Percorsi effettuati con proprio automezzo	Previa autorizzazione del Presidente	€ 0,22/Km
Pedaggio autostradale	Nessuna limitazione	
Servizi telefonici e di rete	Scheda telefonica fornita da APMAR	
Multe - contravvenzioni	Non rimborsabile in alcun caso	
Vari: cancelleria ecc	Previa autorizzazione del Presidente	
Forfettari	Non previsti	Non previsti

Art. 50 – Procedura di autorizzazione e rimborso per attività dei Soci volontari: al Socio volontario che ha assunto cariche statutarie o incarichi particolari, il Presidente può emanare un'autorizzazione valida per tutto il mandato, mentre per i Soci volontari che ricevono incarichi o mandati singoli, l'eventuale autorizzazione dovrà essere sempre rilasciata prima dell'inizio dell'incarico, solo in casi di urgenza è ammessa autorizzazione verbale da parte del Presidente seguita da ratifica formale. Il rimborso spese deve essere richiesto tramite modulo predisposto dall'Associazione e sottoscritto dal Socio volontario, da cui risulti esplicitamente il legame con una specifica attività svolta per conto dell'Associazione. A tale richiesta dovranno essere allegati i titoli di spesa in originale. La richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal termine dell'attività e comunque sempre prima della chiusura dell'esercizio contabile.

NORME FINALI

Art. 51 – La Sede Nazionale con propria deliberazione provvede ad emanare circolari interpretative ed attuative del presente Regolamento nonché dello Statuto.

Art. 52 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, la Sede Nazionale può emanare con propria deliberazione, informandone tempestivamente il Collegio dei Revisori dei Conti, direttive temporanee vincolanti, da sottoporre all'approvazione della successiva Assemblea dei Soci.
Il presente Regolamento è composta da 52 articoli.
Testo approvato nell'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2017.

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il 19 FEB. 2018

al n° 502 serie 3 esatti

€ 225,00 (Duecentoventicinque/100)

con Mod. F23 del 19/2/2018



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Giam", written over the right side of the stamp.